LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 26-03-1993 REGIONE CAMPANIA

Disciplina dei complessi turistico - ricettivi all'aria aperta.

La Regione ha disciplinato tutta la materia dei complessi turistico – ricettivi all'aria aperta con la legge **n.13** del **26/03/93**. Tale normativa regola in maniera minuziosa tutte le problematiche connesse alle autorizzazioni per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento delle aree destinate a campeggio e villaggio turistico disciplinando le aree sosta per autocaravan solo in quanto parte delle suddette strutture. Non sono però previsti finanziamenti.

ARTICOLO 4

Requisiti comuni

- 1. I complessi ricettivi all' aria aperta:
- a) devono essere completamente recitanti;
- b) devono essere articolati in piazzole, libere o allestite,per la sosta ed il soggiorno dei turisti ed in altrearee destinate ai servizi:
- c) possono essere dotati di ristorante, bar, spaccio,bazar ed altri servizi accessori, nonchè di impianti edattrezzature sportive e ricreative riservate ai soli ospiti;
- d) devono essere dotati di parcheggi per un numero di posti auto almeno pari a quello delle piazzole, fattesalve le eventuali specifiche norme comunali;
- e) il rapporto fra superficie coperta e persone ospitabili per ogni allestimento stabile non deve essere inferiore a mq. 3.75.

Nel caso sia previsto il posto auto nell' ambito della piazzola la dimensione di questa deve essere incrementata di mq. 10. La superficie destinata a posto auto delle piazzole può essere portata in diminuzione di quella complessivamente destinata a parcheggi.

2. Le piazzole non possono avere una superficie inferiore a mq. 60. In zone di particolare pregio ambientale o di particolari caratteristiche geomorfologiche del terreno, che ne impediscono o limitano i movimenti di terrao altri interventi di adeguamento dei luoghi, possonoessere consentite piazzole di misura inferiore, perchè il rapporto tra la superficie complessiva del campeggio al netto delle aree di uso comune e pubblico ed il numero delle piazzole non sia inferiore a mq. 50 per piazzola. A partire dall' entrata in vigore della presente legge gli allestimentidi cui all' art. 2 devono avere un' area di insediamentonon inferiore a mq. 10.000.

ARTICOLO 7

Autorizzazione all' esercizio

1. L' esercizio di aziende ricettive all' aria aperta è soggetto ad autorizzazione del Comune o dei Comuni competenti per territorio, ai sensi dell' art. 60 del DPR 24 luglio 1977, n. 616

. . .

ARTICOLO 8

Contenuto dell'autorizzazione all'esercizio e rinnovo

. . .

2. La ricettività massima consentita, da indicare nella autorizzazione, è determinata moltiplicando il numero delle piazzole previste, libere o allestite, per un numero di utenti non superiori a quattro.

ARTICOLO 14

Altre strutture ricettive all' aria aperta

- - .

- 2. Non sono soggetti all' autorizzazione di cui all' art. 7:
- a) gli enti locali che destinano non più di dieci piazzole attrezzate per ricettività gratuita a turisti forniti di mezzi autonomi di soggiorno per soste non superiore a sette pernottamenti;
- b) le associazioni agrituristiche che, nell' ambito di itinerari agrituristici, allestiscono piazzole attrezzate per ricettività gratuita a turisti forniti di mezzi autonomi di soggiorno per soste non superiori a sette pernottamenti e con limite massino di dieci piazzole,

. . .

ARTICOLO 15

Classificazione

. . .

3. Vengono contrassegnate con una stella le mini aree di sosta che hanno un minimo di dieci ed un massino di 30 piazzole e svolgono la propria attività, integrata anche con attività extraturistiche, a supporto del turismo campeggistico itinerante rurale ed escursionistico.

. . .

12. Ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative di classificazione delle aziende ricettive all' aria aperta ai sensi dell' art. 60 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e dell' art. 19, primo comma, lettera a) della LR n. 54 del 29 maggio 1980. I Comuni provvederanno alla classificazione delle aziende ricettive all' aria aperta tenendo presenti i requisiti indicati nella presente legge.

- - -

Per le integrazioni relative al testo, si rimanda alla legge completa, scaricabile dal sito: http://camera.mac.ancitel.it/lrec/

Per quanto riguarda la legge nazionale di riferimento si rimanda alla **Legge Quadro del Turismo Italiano (L.135 del 29/03/2001)**.

All'art. 5, la legge indica la **promozione** – da parte di Comuni ed Imprese – dei **Sistemi Turistici Locali** (S.T.L.) riconosciuti dalle Regioni e sostenuti finanziariamente dalle stesse e dai fondi previsti nella legge per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ed intersettoriali. I Sistemi Turistici Locali dovranno caratterizzarsi per un'offerta integrata tra beni culturali-paesaggistici e attrazioni turistiche, compresi i prodotti enogastronomici tipici e dell'artigianato.